

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

La cooperativa è denominata "CONFIDI FRIULI - Società Cooperativa Consortile per Azioni". In sigla essa potrà essere indicata anche solo come "CONFIDI FRIULI". Nel corpo del presente statuto ad essa ci si potrà riferire anche solo come "Confidi".

Art. 2 – Sede

La società ha la sede legale nel Comune di Pordenone e sede secondaria, amministrativa e Direzione Generale nel Comune di Tavagnacco (UD).

Art. 3 – Durata

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE – MUTUALITA'

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La società ha scopo consortile e mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro.

Al Confidi si applicano, fermo restando quanto previsto nel prosieguo, le disposizioni previste dal presente statuto (di seguito lo "Statuto") e dai relativi regolamenti attuativi, le disposizioni in materia di società cooperative consortili di cui al codice civile, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Al Confidi si applicano, inoltre, tutte le leggi speciali in materia e, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 13 della L. 24.11.2003 n. 326 (di seguito anche solo "Riforma Confidi") e dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche solo Testo Unico Bancario o T.U.B.) e successive modifiche ed integrazioni.

Si rinvia, al riguardo, alle successive previsioni del presente statuto.

Art. 5 - Oggetto sociale

Il Confidi è costituito per assistere le piccole e medie imprese, in prevalenza dei comparti del commercio, del turismo, dell'industria e dei servizi ad essi connessi, ad esso aderenti, nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.

In relazione alla sua iscrizione all'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis T.U.B., il Confidi svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e tutti i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto rigoroso di tutti i limiti e delle condizioni di legge, il Confidi potrà, infine, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme ed ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D. Lgs.24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 – Caratteristiche della mutualità

Il Confidi si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità in via esclusiva ovvero in via prevalente quando ne ricorrano i presupposti di legge in relazione alle attività di cui alla normativa vigente del T.U.B.

Fintanto che l'attività è svolta nell'ambito della mutualità pura o comunque fintanto che la legge lo impone, si applica il divieto assoluto di distribuzione di avanzi di gestione e/o di riserve di qualunque natura e genere, comunque denominati, nonché di dividendi e/o utili di esercizio.

Per quanto possa essere necessario, e nei limiti di applicabilità e di compatibilità determinati dalla "specialità" dei Confidi, vengono comunque qui integralmente richiamate, accettate e confermate le limitazioni previste dall'art. 2514 c.c., con la precisazione che l'obbligo di cui alla lett. d) della stessa norma deve intendersi sostituito da quanto previsto dall'art. 13, co. 19, L. 326/2003 (Riforma Confidi).

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PATRIMONIO – AZIONI

Art. 8 – Capitale sociale - categorie di azioni

Il capitale sociale è di ammontare variabile, ripartito in azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) cadauna, e non può essere inferiore ai limiti specifici per i Confidi di tempo in tempo fissati dalla legge.

La quota di partecipazione di ciascun socio deve necessariamente ed inderogabilmente essere ricompresa tra i limiti minimo e massimo di tempo in tempo imposti dalla legge.

Detti limiti non possono essere superati in nessuna circostanza, neppure in seguito ad esercizio di diritti di opzione nella sottoscrizione di capitale, ovvero del diritto di prelazione eventualmente riconosciuto in caso di trasferimento della partecipazione di altro socio.

In tali ipotesi, fermo restando l'esercizio del diritto di opzione e/o di prelazione da parte del socio, le azioni - per le quali l'esercizio del diritto non può esplicarsi in quanto verrebbero così violati i limiti di legge - dovranno essere offerte proporzionalmente agli altri soci.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dello statuto. Il Confidi, tuttavia, potrà deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto nelle forme previste dalle applicabili norme di legge.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle previsioni dell'articolo 2524, ultimo comma, del codice civile.

Se, per la perdita del capitale sociale in misura superiore a quanto stabilito di tempo in tempo dalla legge, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge stessa, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Confidi.

Art. 9 – Patrimonio sociale

Il patrimonio del Confidi è formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto nonché da ogni eventuale avanzo di gestione.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 881, della Legge 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, sono imputabili al capitale sociale altresì le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. In tal caso, le azioni corrispondenti (in analogia a quanto previsto dal co. 33 dell'art. 13 della L. 326/03) non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo del quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea e non danno diritto di voto.

La cooperativa può, inoltre, in quanto e nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può mai essere inferiore al limite inderogabile di tempo in tempo previsto dalla legge.

Il patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione almeno nella misura imposta dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre 1/3 (un terzo) (o nella diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) al di sotto del minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) (o della diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.

Si fa espresso richiamo alle norme speciali di tempo in tempo vigenti in materia.

TITOLO IV

SOCI – ENTI SOSTENITORI

Art. 10 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, e non potrà in nessun caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci alla società i soggetti indicati dall'art. 13 co. 8 e 9, L. 326/2003 (Riforma Confidi).

Qualora il Confidi possa, nei limiti di legge, svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi di secondo grado, potranno essere ammessi come soci, oltre alle piccole e medie imprese, in prevalenza dei comparti del commercio, del turismo, dell'industria e dei servizi ad essi connessi, i consorzi, le cooperative ed i soggetti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi a favore delle piccole e medie imprese.

Per la classificazione di piccola e media impresa si fa riferimento alla normativa, anche comunitaria, vigente in materia di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi.

Possono essere altresì soci i liberi professionisti esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, nei limiti stabiliti eventualmente dalla normativa in vigore.

Possono essere ammesse anche imprese di maggiori dimensioni purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e complessivamente non superino il limite stabilito dalla legge.

I soggetti e le imprese che possono associarsi al Confidi, come sopra indicato, sono indicati anche solo come "soci cooperatori".

Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della società ai sensi del presente articolo, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci né fruiscono delle attività sociali.

Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "Enti Sostenitori".

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre apposito regolamento che disciplini il contenuto specifico (dichiarativo e/o documentale) delle domande di ammissione, in applicazione e nel rispetto dei requisiti indicati dal presente articolo, ed in considerazione delle necessità di verifica dei dati forniti.

Art. 11 – Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 10, ovvero con delibera dell'organo amministrativo, a scelta di quest'ultimo organo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto di recesso ed ogni altro stabilito dalla legge.

La distribuzione degli avanzi di gestione, e/o di riserve, in qualunque forma e sotto qualsiasi denominazione, è espressamente vietata dall'art. 13, co. 18 della Legge 326/03 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), che qui integralmente si richiama.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo ed al suo oggetto.

Art. 13 – Obblighi dei soci

I Soci hanno l'obbligo:

- di provvedere al pagamento del valore di emissione delle azioni sottoscritte, nonché degli eventuali altri importi dovuti in tale occasione – quali, a titolo esemplificativo, il soprapprezzo e/o la tassa di ammissione, ove previsti – nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 2528 2° co. C.C.;
- di provvedere al pagamento di un contributo una tantum dovuto in sede di ammissione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, salve diverse competenze di legge;
- di versare al Confidi contributi (da intendersi in senso lato, nei limiti consentiti dalla legge, di qualunque natura ed in qualsiasi forma compresa quella del deposito cauzionale) sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni, salve diverse competenze di legge;
- di versare, ove ne ricorrano i presupposti di legge e del presente Statuto ed entro i relativi limiti, contributi straordinari a fondi rischi indisponibili qualora l'Assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione – entro il 20 (venti) gennaio di ciascun anno, ovvero entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di eventi infrannuali che comportano modificazioni dei requisiti del socio, rispetto ai dati in possesso al Confidi - i dati e le notizie inerenti il Socio e necessari al Confidi per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri e requisiti di cui al precedente articolo 10;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione – entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi degli eventi di seguito indicati o comunque di eventi che comportano modificazioni rispetto ai dati in possesso al Confidi – le informazioni inerenti l'eventuale trasferimento dell'azienda del Socio ovvero le vicende straordinarie inerenti l'impresa dello stesso quali, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione – entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi degli eventi di seguito indicati o comunque di eventi che comportano modificazioni rispetto ai dati in possesso al Confidi – la comunicazione circa il totale trasferimento dell'attività del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, senza che in quest'ultima Regione permanga in nessuna forma - giuridica o economica - traccia dell'attività del socio;
- di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di adempiere a quanto prescritto a carico del Socio ai sensi dei citati atti;

- di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del Confidi.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti fax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra società e socio.

Art. 14 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio, con lettera raccomandata A.R., entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione. Alla stessa procedura è sottoposta la costituzione volontaria di vincoli e diritti parziari sulle azioni.

Art. 15 – Acquisto di azioni proprie

Rigorosamente entro i limiti imposti dalla legge (e dalla normativa speciale in materia) e nel ricorso dei relativi presupposti, gli amministratori possono acquistare azioni della società.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione, ai sensi di legge e di Statuto, oltre che per morte del socio imprenditore individuale, salvo quanto previsto, al riguardo, nel prosieguo del presente Statuto.

La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

In ogni caso in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o cogaranzie rilasciate dal Confidi in favore del socio il cui rapporto si scioglie, quest'ultimo (o, in caso di morte, i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Confidi ai sensi dello Statuto, sino

a che la garanzia, la controgaranzia o la co garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata.

In ogni caso, qualora il Socio abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti dal socio stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 17 - Recesso

Il recesso del socio è ammesso nei soli casi previsti da norme inderogabili di legge e non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla Società e deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.

In ordine all'insussistenza dei presupposti per il recesso del socio ed all'impugnativa della relativa comunicazione si applicano le norme di legge.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici in corso, dalla data della loro estinzione. Il recesso è annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società qualora:

- a) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia ovvero il pagamento del debito;
- b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle partecipazioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società ai sensi del presente statuto o dei regolamenti di cui ai precedenti articoli;
- c) non abbia o abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) eserciti, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società, ed in particolare, ma non esclusivamente, non abbia tempestivamente informato la società (nei termini e modi previsti dal presente Statuto) di eventi che ne avrebbero impedito l'ammissione, ovvero che comportano il venir meno dei requisiti necessari per la sua permanenza in società;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;
- g) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società;

h) sia stato interdetto, inabilitato o gli sia stato nominato sulla base degli stessi presupposti che avrebbero giustificato l'interdizione o l'inabilitazione - un amministratore di sostegno, ovvero sia condannato ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

i) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale;

l) per cessazione dell'attività di impresa (quanto meno nella Regione in cui il Confidi svolge la propria attività); nel caso la cessazione consegua alla procedura di liquidazione si considererà verificata alla conclusione della procedura liquidatoria stessa;

m) sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale.

Il socio che non abbia informato tempestivamente il Confidi, nei termini indicati negli articoli precedenti, della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione, è responsabile per ogni danno che derivi alla Società, in particolare conseguenti al fatto di ricomprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla relativa iscrizione nel libro dei soci. Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere iscritte nel libro soci e devono essere comunicate al socio entro 30 (trenta) giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Salve norme inderogabili di legge, l'esclusione ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di iscrizione nel libro dei soci;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici in corso, dalla data della loro estinzione.

Ai fini dell'opposizione del socio alla delibera di esclusione si applicano le norme di legge.

Art. 19 – Morte del socio

Lo scioglimento del rapporto sociale si verifica anche per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale. Il trasferimento mortis causa è disciplinato come quello per atto tra vivi. Quindi, gli eredi provvisti dei requisiti (e previa attuazione della procedura prevista in materia di ammissione di nuovi soci) subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Gli eredi e/o legatari che non subentrano nella partecipazione del socio defunto – o coloro tra questi che non subentrano, avendo provveduto alla divisione della relativa partecipazione nei modi, con i presupposti e con le formalità procedurali previste dalla legge al riguardo - dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Art. 20 - Liquidazione delle azioni

Nel caso di recesso o esclusione al socio - o in caso di morte ai suoi eredi, se non continuano nel rapporto sociale - viene rimborsato il solo valore delle azioni da lui versato, tenuto conto delle eventuali perdite imputabili al capitale e in misura in ogni caso non superiore al valore nominale delle azioni stesse. La somma

eventualmente corrisposta a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società ed è destinata a un'apposita riserva statutaria.

Non sono in ogni caso rimborsabili la quota parte del valore delle azioni costituita dall'imputazione a capitale sociale di riserve e fondi di qualsiasi genere o comunque derivante da aumenti gratuiti di capitale nonché le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale, laddove tale operazione sia consentita dalla legge.

Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque su richiesta scritta da parte degli eredi, ed a norma di legge.

Il rimborso delle azioni può avvenire mediante acquisto di queste da parte del Confidi, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, o da parte di un terzo individuato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni del presente Statuto.

Resta comunque salva la facoltà del Confidi di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra il Confidi stesso ed il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta al Confidi in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge.

Fermo quanto previsto nel precedente capoverso, il rimborso può, infine, avvenire mediante riduzione del capitale del Confidi nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, e fermo restando quanto previsto dalla Riforma Confidi e da ogni applicabile normativa in ordine al capitale ed al patrimonio minimo dei Confidi.

Le somme destinate alla liquidazione della quota qui disciplinata saranno accantonate e dovranno essere pagate ai soggetti che legittimamente ne facciano richiesta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Inutilmente decorso il termine appena sopra indicato, le somme accantonate e non richieste tempestivamente vengono acquisite alla società.

Art. 20 BIS Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea generale e le Assemblee separate dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Direttore Generale
- Il Collegio Sindacale

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 21 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso verrà pubblicato sui quotidiani "Messaggero Veneto" o "Il Gazzettino" nei termini di legge. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata mediante invio individuale a mezzo fax, lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purché nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.

In particolare, sarà quindi necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e con l'adempimento delle relative formalità da parte degli amministratori.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera sulle materie rispettivamente a ciascuna sede riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, potrà approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) - garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento potrà precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei

sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea, nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di soggetti qualificati.

Art. 22 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, purché siano in regola con il versamento delle quote sociali e degli eventuali contributi e altre somme dovute al Confidi ai sensi dello Statuto.

Fermi i limiti di legge generale e speciale in materia di Confidi, il diritto di voto eventualmente attribuito ai portatori di strumenti finanziari spetterà loro in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che - in quanto consentito e nei limiti previsti dalla legge - ne determina l'emissione.

Fermi i limiti di legge, nell'ambito della relativa deliberazione il diritto di voto è sospeso per i soci nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 23 – Rappresentanza nell'assemblea

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni dettate specificamente in materia dalle norme sulle società cooperative e, in generale in quanto compatibili, in materia di società per azioni.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla società.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dal Confidi in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti degli Enti "sostenitori".

Art. 24 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da altro soggetto designato dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Per lo svolgimento delle attività previste al presente punto il Presidente potrà avvalersi, ove dallo stesso ritenuto opportuno e/o necessario, di soggetti chiamati a coadiuvarlo.

Art. 25 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e di Statuto ed in particolare (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo):

- approva il bilancio d'esercizio e destina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione al patrimonio od alle riserve;
- provvede alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso per la partecipazione alle riunioni (c.d. gettone presenza); eventuali remunerazioni per i consiglieri investiti di particolari cariche verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2389, 3° co, prima parte;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente di detto organo, e ne determina i compensi;
- quando ne ricorrono i presupposti, conferisce e revoca - sentito il Collegio Sindacale - l'incarico di controllo contabile a norma di legge, e ne determina il compenso relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva gli eventuali regolamenti di cui al precedente art. 6.

Come già indicato dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa chiusura quando ne ricorrono i presupposti di legge.

Art. 26 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Confidi, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.

Art. 27 – Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno 1/2 dei soci ed in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno 1/50 dei soci.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno 1/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salve diverse maggioranze imposte dalla legge.

Tuttavia per lo scioglimento, la liquidazione, la scissione e la fusione della società, per la modifica del presente articolo e dell'art. 28, per il trasferimento della sede legale e per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un sessantesimo degli aventi diritto. Tali deliberazioni dell'Assemblea generale non saranno tuttavia efficaci se esse non avranno avuto in ciascuna assemblea separata il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti.

Art. 27 BIS – Assemblee separate

L'assemblea generale dei soci dovrà sempre essere preceduta – a pena di nullità della relativa delibera - dalla convocazione e dallo svolgimento delle assemblee provinciali separate previste nell'art. 2540 c.c. Le assemblee separate sono previste in relazione alla distribuzione territoriale dei soci nelle province di Udine e di Pordenone; in particolare è prevista un'assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Provincia di Udine e un'altra assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Provincia di Pordenone; i soci la cui impresa ha sede legale in una diversa provincia possono partecipare, a propria scelta, ad una delle due assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale;
 - il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune della rispettiva provincia di competenza;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché ognuna con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per l'assemblea generale dei soci;
 - sono presiedute da un componente del consiglio di amministrazione nominato dallo stesso consiglio, scelto tra i consiglieri provenienti dalla rispettiva provincia di competenza.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, che devono essere soci della Cooperativa.

Ad ognuna delle assemblee separate, indipendentemente dal numero dei soci partecipanti, spetta la nomina di un numero di delegati che parteciperanno all'assemblea generale, pari ad un delegato ogni 200 soci -o frazione di 200- aventi diritto di voto, la cui impresa ha sede nella Provincia di competenza; spetta inoltre un delegato ogni 20 soci –o frazione di 20- presenti in assemblea ed aventi diritto di voto.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione ciascuna Assemblea separata - espressione delle categorie dei soci che sono espressione rispettivamente dei territori delle Province di Udine e di Pordenone (salva la partecipazione a scelta per i soci con sede legale in una diversa provincia) - provvederà alla nomina, di sua competenza, degli amministratori, nelle misure previste nell'art. 28.

Le assemblee separate provvederanno a deliberare sugli argomenti e sulle modifiche statutarie di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

Non può essere nominato delegato chi ricopre la carica di amministratore della Cooperativa o chi ne sia dipendente.

Il verbale dell'assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza che spetti loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione

Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 4 fino al massimo di 11 (undici) membri, di cui:

- cinque nominati dall'Assemblea separata dei soci della Provincia di Udine;
- quattro nominati dall'Assemblea separata dei soci della Provincia di Pordenone;
- due nominati dall'Assemblea generale di cui uno indicato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone e Udine e uno indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, qualora tali enti supportino l'attività del Confidi, ai sensi dell'art. 13. co. 10, della L. 326/2003.

Qualora vengano meno uno o più degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione – nel rispetto dei limiti previsti dalla legge - dei membri necessari; gli amministratori così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria di approvazione del bilancio.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte delle Assemblee separate dei soci si potrà ricorrere al sistema del voto di lista, da depositarsi presso la sede legale e la sede secondaria almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci convocata per la nomina.

A pena di nullità, ogni lista dovrà essere composta da un numero di candidati pari a quello da nominare, dovrà essere sottoscritta da tutti i candidati di cui si compone.

Per poter essere nominati consiglieri di amministrazione del Confidi oltre ai requisiti ed ai limiti previsti in materia in generale dalla normativa sulle cooperative e sulla società per azioni e fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono inoltre possedere - sempre a pena di ineleggibilità e/o decadenza – i requisiti previsti dalla normativa in materia vigente al momento della nomina.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di ammissione ed esclusione del socio, né ogni altro per il quale la legge disponga il divieto di delega.

I Consiglieri, con l'accettazione della carica, assumono espressamente l'obbligo di totale riservatezza (cui corrisponde un divieto totale ed integrale di divulgazione, salve le norme inderogabili sul punto) in ordine ad

ogni informazione, di qualunque natura, di cui vengano a conoscenza comunque in occasione e/o collegamento con l'incarico assunto.

Data la natura delle informazioni di cui gli amministratori vengono a conoscenza e gli effetti che la loro divulgazione, anche parziale e casuale, potrebbero comportare sia per i soci che per la società (anche sotto il profilo della sua credibilità ed onorabilità) a tale obbligo di totale riservatezza si attribuisce valore essenziale e, quindi, la sua violazione - accertata dal Consiglio di Amministrazione (senza il voto del consigliere in questione) ovvero dall'assemblea ordinaria, ove il Consiglio decida di rimettere ad essa la relativa valutazione - costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore inadempiente.

Resta naturalmente salvo, inoltre, anche l'obbligo di risarcimento di ogni danno provocato alla società, a soci e/o a terzi.

I candidati al Consiglio di Amministrazione, prima della nomina, effettueranno apposita dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza od incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto e l'accettazione dello specifico obbligo di riservatezza sopra delineato.

La mancanza di tale dichiarazione, per qualunque motivo, non avrà però in nessun caso l'effetto di escludere le responsabilità e conseguenze della eventuale carenza di requisiti e/o violazione dell'obbligo anzidetto.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, corrispondenti ad un mandato, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei termini consentiti dalla legge.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c. ed eventuali altre norme inderogabili di legge, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di autorizzazione comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

Si intendono autorizzati – salva contraria comunicazione scritta del Consiglio di Amministrazione da inviarsi all'interessato entro 60 giorni dall'accettazione della carica, gli incarichi già notoriamente ricoperti dall'interessato al momento della nomina.

Art. 29 – Adunanze del Consiglio

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente Vicario e un Vice-Presidente, oltre al segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del collegio sindacale o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono espressamente salve diverse maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le stesse condizioni previste per l'analoga ipotesi in materia di assemblea.

La riunione si considera tenuta dove si trova il Presidente.

Art. 30 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio valgono le norme di legge, fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 28.

Art. 31 – Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della società.

Nei limiti in cui la normativa (generale e/o speciale) applicabile al Confidi lo consenta, ad esso spetta, in particolare, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c. ed il trasferimento della sede sociale nel territorio Regionale.

Gli viene espressamente delegato, inoltre, il potere di adottare, con le modalità di legge, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di carattere generale e/o speciale, purché non implicino scelte che spettano naturalmente all'assemblea dei soci.

Art. 32 – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da 4 suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Compiti di presidio di relazioni istituzionali, che non si configurino in alcun modo come deleghe operative, esecutive, decisionali possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, ad personam, ad un Consigliere Delegato. Il Consiglio di Amministrazione non può nominare un Consigliere Delegato, con deleghe e poteri operativi ed esecutivi, se è nominato anche il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di legge sopra richiamati, delegare parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Direttore Generale o ad altra persona di volta in volta individuata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle eventuali società da essa controllate.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dell'organo stesso.

Per la convocazione del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Comitato Esecutivo può essere nominato segretario anche un soggetto non consigliere e/o non socio, designato dal Presidente.

In ogni caso in cui, in qualsiasi veste, alle riunioni del Consiglio partecipino soggetti non consiglieri essi devono preventivamente accettare espressamente l'obbligo di totale riservatezza più sopra previsto ed imposto a carico dei consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire due Comitati Consultivi locali con sede rispettivamente a Udine e Pordenone senza alcun potere decisorio.

Art. 33 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della società volte alla realizzazione degli obiettivi statuari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Società.

Allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore Generale della Società apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-direttore nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli, nei limiti richiamati al precedente art. 32, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, ai Vice-Presidenti secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina e nei limiti delle deleghe ricevute.

Per i compiti di presidio sulle relazioni istituzionali si rimanda all'art. 32.

Art. 35 – Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori si applica l'art. 2389 c.c.

I gettoni di presenza sono attribuiti in misura eguale per tutti i membri.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VII

CONTROLLO

Art. 36 – Collegio sindacale e revisione legale dei conti

La società è assoggettata alle norme imperative di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti.

In particolare, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti. Nel caso in cui ciò sia necessario per accedere a finanziamenti regionali, uno dei sindaci effettivi potrà essere indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o a d una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La stessa assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali parametri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Per quanto necessario a scopo integrativo, si applicano, oltre alle norme speciali in materia di cooperative, di Confidi, di revisione legale dei conti, le disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI E RISERVE

Art. 37 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 38 – Utili

In quanto alla società sia di tempo in tempo consentita dalle norme applicabili (generali e/o speciali) la distribuzione di utili, la relativa delibera provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al limite indicato di tempo in tempo dalla legge;
- b) alla riserva straordinaria;
- c) alle altre riserve statutarie e volontarie;
- d) ad altre finalità legalmente ammissibili.

Art. 39 - Ristorni

L'attribuzione di ristorni, come qualsiasi altra distribuzione di avanzi di gestione e/o di riserve, in qualunque forma, è espressamente vietata dall'art. 13, co. 18, L. 326/03, che qui integralmente si richiama.

Art. 40 - Strumenti finanziari

In quanto compatibile con la speciale disciplina dei Confidi, e quindi rigorosamente solo nei limiti dalla stessa consentiti, la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

In tal caso, la loro remunerazione non potrà essere superiore ai limiti previsto dall'art. 2514, lett. b., c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE

Art. 41 - Scioglimento

Il Confidi si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori e le sue deliberazioni avranno il contenuto imposto dalle norme di legge in materia.

Art. 42 - Devoluzione

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto in conformità alle norme di legge inderogabili, con particolare attenzione alle norme dettate in materia dalla disciplina delle società cooperative e per i "Confidi", ed in particolare in conformità a quanto previsto dall'art. 13, co. 19 e succ., della L. 326/03.

Anche in sede di liquidazione del Confidi, conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 20 per la liquidazione delle azioni al socio in conseguenza dello scioglimento del singolo rapporto sociale, non sono in ogni caso rimborsabili ai soci la quota parte del valore delle azioni costituita dall'imputazione a capitale sociale di riserve e fondi di qualsiasi genere o comunque derivante da aumenti gratuiti di capitale nonché le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.

Art. 43 - Clausola di conciliazione ed arbitrato

Fatti salvi i limiti e gli obblighi imposti dalla normativa di tempo in tempo vigente, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs.5/2003, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Nell'eventuale caso di conflitto di interessi, il tentativo di conciliazione dovrà essere regolato dalla - e svolto presso - la Camera arbitrale della CCIAA di Milano.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo, con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società, sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta da un collegio composto da tre arbitri, mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine – salvo nel caso di eventuale conflitto di interessi di cui sopra, che le sostituisce la CCCIAA di Milano - con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della proposizione della relativa istanza.

Qualora detto regolamento non preveda a chi competa la nomina degli arbitri, ovvero la attribuisca a soggetti ai quali detto potere di nomina per legge non possa essere attribuito, competente alla nomina di tutti gli arbitri

necessari per la regolare formazione del collegio arbitrale sarà il presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede, all'epoca, la società.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento conciliativo non esclude l'obbligo di ricorso alla procedura arbitrale, né la sua efficacia, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Il lodo arbitrale potrà essere impugnato nei casi di cui all'art. 829 c.p.c. nonché, per espressa volontà delle parti, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Udine, salve le norme inderogabili di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.Lgs. 7 gennaio 2003, n. 5. ed ogni successiva normativa applicabile in materia.

Art. 44 - Norma transitoria

Al fine di dare pronta attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 28 comma 1, che prevede a regime la competenza delle Assemblee separate alla nomina di un massimo di nove amministratori, il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta dopo la stipula dell'atto di fusione per incorporazione del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone, provvederà alla cooptazione di un numero di membri in modo tale che venga a fare parte dell'organo amministrativo il numero massimo di componenti nominabili dall'Assemblea separata dei soci della Provincia di Pordenone.